

prossima Sessione, si definirà intorno alla questione dei centesimi addizionali suppletivi agli assegni del clero di Sardegna.

« Intanto sarà sospesa l'esazione dei centesimi addizionali, di cui nel decreto 15 agosto 1857, per i supplementi posteriori alla legge del 29 maggio 1855. »

Queste tre proposte, eccettuata quella del deputato Buffa, che sarebbe la più larga, avrebbero per conseguenza di rinviare la categoria ottava alla Commissione, onde la rettificasse e vi facesse quegli emendamenti che l'equità saprebbe consigliare, come propone l'onorevole Di Cavour.

**MELIS.** Farò un'osservazione che mi è sfuggita ieri nell'improvvisazione.

L'articolo 7 della legge 15 aprile 1851, testè letto dall'onorevole Spano, dichiara esplicitamente che tutti i beni demaniali siano soggetti all'imposta prediale. Dunque il reddito dei beni demaniali deve soffrire la deduzione del 10 per cento. Ora questo reddito in Sardegna, secondo la cifra che mi sono procurata dall'ufficio del censimento in Cagliari è di lire 1,462,852. Il 10 per cento di questa somma sarebbe 146,285 lire.

Io propongo che, quando si farà la liquidazione, qualunque sia l'emendamento che si adottò, la decima di questa somma sia menzionata nella deduzione da farsi.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pernati ha facoltà di parlare.

**PERNATI.** L'onorevole relatore mi lascia l'incarico di difendere il lavoro della Sotto-Commissione, anzi della Commissione generale del bilancio, giacchè tutta la Commissione del bilancio è stata unanime, salvo un voto, nell'ammettere le proposte fatte dalla Sotto-Commissione.

Essa crede di non poter accettare il sistema di modificare la proposta ministeriale circa questi centesimi addizionali. Essa crede che il sistema propugnato dalla Commissione è conforme all'equità. Ed infatti, o signori, dobbiamo nell'esame della questione di diritto dare un'occhiata alle leggi speciali che regolano le imposte della Sardegna. Il mio esame non sarà lungo; pure bisognerà che qualche parola io dica per ciascuna di queste leggi.

La prima legge è quella del 15 aprile 1851. Questa legge ha introdotto all'articolo primo l'abolizione di tutte le imposte che sotto vari nomi si pagavano allo Stato. In seguito, noti bene la Camera, viene l'articolo 2, ed entriamo in un altro ordine di idee; si aboliscono le decime e si soggiunge: « Pel 1853 sarà fatto al clero e pel servizio del culto un conveniente assegnamento da determinarsi per legge. » Segue l'articolo 3, il quale dice: « La quinta barancellaria, che era a favore delle finanze, è pure abolita e resterà a beneficio degli assicurati. » Viene poi via via la legge facendo altre abolizioni, ed in sostanza stabilisce che si farà un censimento regolare, sul quale sarà basata un'imposta fondiaria uniforme.

I termini, relativamente alla base dell'imposta, non sono ben precisi; però il senso il più ovvio è che si do-

vesse fare un'imposta uniforme bensì, ma un'imposta di ripartizione per contingente come quella di terraferma, con centesimi addizionali fissi.

Come vedete, nulla in questa legge si è stabilito circa alle decime, niente che possa indurre il più leggero dubbio che lo Stato volesse incaricarsi del pagamento delle spese del culto, perchè la questione delle decime e delle spese del culto di cui all'articolo 2, dopo pronunciata l'abolizione delle decime, si rimanda pel resto ad un'altra legge. Viene quindi la legge del 14 luglio 1852. Le questioni essenzialmente a trattarsi erano tre. Una di stabilire se si dovesse sancire il sistema dell'imposta di ripartizione, ovvero stabilire un'imposta di quantità; e la legge l'ha risolta nel senso dell'imposta di quantità. Non più dunque contingente, non più centesimi addizionali fissi, come erano stati accennati nella legge precedente in conformità della terraferma. L'altra questione era quella di determinare la base di questa quantità, e si è riconosciuto doversi stabilire nel 10 per cento del reddito netto dei fondi. La terza questione era quella di vedere quale rapporto potesse avere lo stabilimento della nuova imposta di quantità del decimo del reddito netto colle decime e colle spese del culto.

A questo riguardo, o signori, l'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio disse, mi pare, che non si ricordava bene che cosa si fosse stabilito.

Io darò dunque lettura alla Camera di pochi cenni contenuti nella relazione fatta dalla Commissione alla Camera, nella quale è trattata appunto la questione.

Ecco come si esprimeva il relatore conte di Santa Rosa:

« I sette vostri uffizi hanno dato un voto favorevole al progetto di legge di cui si tratta. Tre commissari però ebbero il mandato di chiedere vari schiarimenti al Ministero tendenti a chiarire come il Governo intendesse di provvedere all'assegnamento da farsi al clero e per le spese di culto, a stabilire almeno per approssimazione il prodotto di questa nuova imposta, ed a dimostrare che la misura proposta per la medesima si trova proporzionata al contingente del tributo prediale di terraferma e corrispondente ai bisogni dello Stato ed alle risorse dell'isola. »

Queste questioni sono quelle che vengono precisamente messe innanzi da diversi deputati della Sardegna nella discussione attuale.

« La vostra Commissione, aderendo all'istanza di quei tre commissari, ne domandava con lettera del 17 maggio scorso al Ministero gli occorrenti dati statistici e dichiarazioni. Ma essa, presa cognizione della risposta avutane dal ministro delle finanze in data del 7 giugno corrente, riconobbe che la medesima mal corrispondeva al propostosi scopo, e così s'appigliò al partito d'invitare i signori ministri delle finanze e della giustizia ad intervenire nel suo seno per darvi maggiori spiegazioni e farvi le opportune dichiarazioni rispetto alle decime. Quei ministri intervennero ad una seduta della Commissione.

« Premessa questa breve analisi, mi farò ad esporvi